



Comune di CALVELLO

Provincia di Potenza

Prot.n. 0007966/2020 - 13/08/2020

ORD. N. 26/2020 del 13/08/2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da Covid-19. Misure urgenti in conseguenza dei contagi rilevati nel territorio Comunale.

IL SINDACO

Visti e richiamati:

- La delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale si dichiara lo stato di emergenza sul territorio comunale fino al 31 luglio 2020 per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali;
- Il D.L. 25 marzo 2020, n.19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", che dispone che, ai fini di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più misure restrittive, ed in particolare misure di limitazione della circolazione delle persone, ai sensi degli artt. 1 e 2, comma 1, del decreto;

Visto il DPCM 11 giugno 2020;

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020;

Visto il DPCM 14 luglio 2020;

Visto il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;

Visto il DPCM del 7 agosto 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" con cui vengono prorogate fino al 7 settembre 2020, le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19;

Dato atto che a seguito di comunicazione dell'U.O Igiene della ASP di Potenza sono stati rilevati nel territorio di Calvello, nelle ultime 48 ore di (n.2) casi di positività al COVID-19;

- sono tutt'ora in corso le attività di ricostruzione dei casi di cd. "contatto stretto" con i soggetti positivi;

Ravvisato che, al fine di arginare e contenere la diffusione del rischio di contagi sul territorio comunale, occorre disporre, con efficacia immediata;

Visto l'art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

Sentita l'unità di crisi comunale che supporta il Sindaco nei compiti riguardanti la protezione civile, sia in fase di normalità attraverso le attività di prevenzione, pianificazione, sensibilizzazione ed informativa, sia in fase di emergenza e di post-emergenza;

ORDINA

Per le motivazioni espresse, **con decorrenza 14 Agosto e fino a nuove disposizioni**, salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici Comunali:

1. **Obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie (cd. mascherine) anche all'aperto. Non sono soggetti all'obbligo di mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. A questi fini, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscono confort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.**
2. **Sanificazione della Casa Comunale e dello Sportello del cittadino;**
3. **Divieto di visite alla Casa Famiglia;**

4. Divieto di gioco di carte in qualunque attività aperta al pubblico sul territorio comunale;
5. Divieto di accesso ai minori (fino a 10 anni) ai parchi giochi e ai giochi pubblici e al campo di calcio se non accompagnati da un adulto responsabile che garantirà il rispetto delle norme di distanziamento dei minori affidatigli;

E fatto obbligo ai cittadini di evitare assembramenti, di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di utilizzare la mascherina in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico.

I titolari di locali aperti al pubblico devono vigilare al fine di evitare assembramenti all'interno ed in prossimità dei locali e dell'aree di occupazione suolo pubblico ad essi assegnati.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio On Line e sul sito internet comunale;
- di incaricare il Settore Polizia Locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Potenza ;
 - Comando Polizia Locale;
 - ASP territorialmente competente;
 - Al Legale rappresentante Cooperativa Sociale Onlus – Presenza e Realtà nel territorio- Casa Famiglia;
 - Comando Stazione Carabinieri di Calvello (PZ);
 - Comando Carabinieri Forestale di Calvello(PZ);

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato diverso da quello di cui all'art.650 del C.P., in attuazione il mancato rispetto della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa disposte dall'art.2, D.L. 16 maggio 2020, n.33;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Basilicata entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Calvello lì, 13/08/2020



IL SINDACO
Maria Anna FALVELLA

